

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 62/2000
del 28 giugno 2000
che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 23/2000 del 25 febbraio 2000 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽²⁾, rettificato dalla GU L 267 del 15.10.1999, pag. 59.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 19c [regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **399 R 1749**: Regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1), rettificato dalla GU L 267 del 15.10.1999, pag. 59,
- **399 R 1617**: Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).»

Articolo 2

Dopo il punto 19g [regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

- «19h. **399 R 1617**: Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 1749/1999, rettificato dalla GU L 267 del 15.10.1999, pag. 59, e (CE) n. 1617/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.